



Comune di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO PER LA MODIFICA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale. n. 17 del 10/04/2013

S O M M A R I O

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
ART. 2. SOGGETTO ATTIVO.....	1
ART. 3. SOGGETTI PASSIVI	2
ART. 4. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA	2
ART. 5. ESENZIONI.....	2
ART. 6. VERSAMENTO	3
ART. 7. DECORRENZA	3
ART. 8. RINVIO	3

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche di cui:
 - a) all'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, lett. a), della Legge 27.12.2006 n. 296;
 - b) all'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;
 - c) all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 n. 23, come modificato dal Decreto Legge 16 del 02.03.2012, convertito con modifiche dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.
3. Il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15.02.2007, afferente la medesima imposta, si intende integralmente sostituito dal presente e pertanto revocato, con effetto dall'anno di imposta 2013.

Art. 2. Soggetto attivo

4. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Desenzano del Garda, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 3. Soggetti passivi

5. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Desenzano alla data del 1° gennaio, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
6. L'addizionale è determinata applicando le aliquote stabilite ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 4. Determinazione dell'aliquota

7. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali, come previsto dalla normativa vigente.
8. Il Comune di Desenzano del Garda, per assicurare la salvaguardia dei criteri di progressività cui è informato il sistema tributario, stabilisce, con il presente regolamento, aliquote dell'addizionale comunale differenziate fra di loro utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla normativa statale, nel rispetto del principio di progressività.
9. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella seguente misura:
 - d) Per i redditi ricompresi nel primo scaglione IRPEF, da zero a 15.000,00 Euro: aliquota dello 0,4%;
 - e) Per i redditi ricompresi nel secondo scaglione IRPEF, da 15.000,01 e fino a 28.000,00: aliquota dello 0,5%;
 - f) Per i redditi ricompresi nel terzo scaglione IRPEF, da 28.000,01 e fino a 55.000,00: aliquota dello 0,6%;
 - g) Per i redditi ricompresi nel quarto scaglione IRPEF, da 55.000,01 e fino a 75.000,00: aliquota dello 0,7%;
 - h) Per i redditi ricompresi nel quarto scaglione IRPEF oltre 75.000,01: aliquota dello 0,8%.
10. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.
11. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Art. 5. Esenzioni

1. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).
2. La soglia di esenzione di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138 del 13.08.2011, come modificato dalla legge di conversione 148/2011 e dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, è stabilita unicamente in ragione del possesso del requisito reddituale sopra descritto e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Art. 6. Versamento

3. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 27.12.2006 n. 296.

Art. 7. Decorrenza

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.
2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni nella misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 8. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.